REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/11 DEL 18.9.2012

Oggetto: **Attuazione del D.Lgs. n. 386/2003 e Direttiva Comunitaria 105/1999 CE. Disposizioni applicative in ambito regionale delle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale. Implementazione del Progetto Operativo Strategico n. 3 del Piano Forestale Ambientale Regionale.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, richiama il Programma strategico n. 3 del Piano Forestale Ambientale Regionale, in materia di regolamentazione della produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione forestale ai sensi del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che tale norma costituisce il recepimento in sede nazionale della Direttiva Comunitaria n. 1999/105/CE del 22 dicembre 1999, la quale si prefigge gli obiettivi della tutela della biodiversità forestale autoctona e dell'impiego delle specie adatte alle condizioni pedo-climatiche locali negli interventi di rimboschimento, imboschimento, arboricoltura da legno ed eventuali ulteriori ambiti assimilati, attraverso l'implementazione di un articolato meccanismo di controllo e certificazione delle produzioni vivaistiche.

L'Assessore evidenzia che per il recepimento delle norme contenute nel D.Lgs. n. 386/2003 non è necessario procedere all'emanazione di una legge regionale, in quanto il medesimo decreto all'art. 17, reca una clausola di cedevolezza degli ordinamenti delle Province e Regioni autonome.

L'Assessore chiarisce che per l'applicazione della norma la Regione Sardegna, nella sua qualità di cosiddetto "organismo ufficiale", provvederà attraverso soggetti istituzionali, individuati in conformità delle rispettive competenze possedute ai sensi di leggi regionali, nonché di atti organizzativi emanati ai sensi dell'art. 13 della L.R n. 31/1998.

L'Assessore illustra la presente proposta che declina gli specifici adempimenti previsti dalla norma, segnatamente secondo l'espletamento di ruoli e funzioni precisati nell'allegato alla presente deliberazione, ai seguenti soggetti: Direzione generale dell'Ambiente, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), Ente Foreste Sardegna, Servizio Fitosanitario regionale e Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS).

L'Assessore richiama di seguito i punti sostanziali dell'iniziativa attraverso l'illustrazione di una sintesi delle principali misure d'intervento, mentre l'articolazione dei compiti attribuiti e delle necessarie modalità organizzative sono contenute nelle disposizioni applicative allegate alla presente deliberazione.

L'Assessore informa che una prima misura d'intervento attiene alle procedure relative alla registrazione dei "materiali di base", intendendosi con tale accezione un allargamento di definizione di ciò che nella precedente normativa veniva indicato con il termine "bosco da seme". Ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003 i materiali di base devono essere certificati come "unità di ammissione" e iscritti in specifico Registro regionale previa verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti per i quattro differenti possibili livelli di certificazione: "identificato", "selezionato", "qualificato" e "controllato". La norma impone che solo i materiali di base ammessi possono essere utilizzati quali regolamentari fonti di semi e parti di pianta (talee, embrioni per la micropropagazione, ecc.) destinati alla produzione e commercializzazione del materiale di propagazione. I materiali di base ammessi dovranno inoltre essere gestiti attraverso appropriati piani di gestione e regolamentazione d'uso.

L'Assessore riferisce inoltre che sull'argomento, e segnatamente per quanto concerne il patrimonio delle foreste demaniali sarde, l'Ente Foreste Sardegna ha già avviato un'attività di studio tecnico e scientifico propedeutico all'individuazione dei primi popolamenti e aree di raccolta e alla riorganizzazione delle proprie produzioni vivaistiche.

L'Assessore prosegue argomentando i contenuti di una seconda misura attuativa, che precisa le procedure di autorizzazione, produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale. Tale misura governa di fatto l'intero arco della filiera vivaistica: dal primo momento della raccolta del materiale da moltiplicare fino alla sua commercializzazione definitiva. Le disposizioni allegate sono tese a dettare, pertanto, le prescrizioni relative al rilascio delle apposite licenze ai vivaisti, alla certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione, alla gestione di carico e scarico del materiale all'interno delle aree di produzione, alle modalità di confezionamento e cartellinatura dei prodotti commercializzati, al controllo di regolarità di tutte le attività disciplinate dalla norma.

Ciò premesso, l'Assessore demanda alla lettura delle disposizioni allegate i maggiori contenuti tecnici e l'articolazione di dettaglio giuridico-amministrativo della proposta in oggetto che presenta all'approvazione della Giunta regionale.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che i Direttori generali dell'Ambiente, del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale hanno espresso i pareri favorevoli di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare le "Disposizioni applicative in ambito regionale delle modalità di produzione e commercializzazione dei materiali di propagazione forestale di cui al D.Lgs. n. 386/2003 e alla

Direttiva Europea 105/99 CE allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci